



Decreto Dirigenziale n. 29 del 13/03/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

CANCELLAZIONE - REGISTRO REGIONALE DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE EFFETTUANO PROVE ANALITICHE RELATIVE ALL'AUTOCONTROLLO - D.G.R.C. 29/10/2011 N. 535 - LABORATORIO "CHEMIA S.R.L." CON SEDE IN S. GIORGIO DEL SANNIO (BN).

IL DIRIGENTE

VISTA

- a. la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;
- b. la delibera di Giunta Regionale n. 535 del 29/10/2011 avente ad oggetto "Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, recepimento accordo conferenza Stato – Regioni 08 luglio 2010 di rep. n. 78/CSR e contestuale revoca della D.G.R. n. 592 del 12/05/2006";

PREMESSO che

- a. con decreto dirigenziale n. 127 del 02/07/2008 il Dirigente del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria ha provveduto ad iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo, di cui alla D.G.R.C. n. 592/2006, il laboratorio "Chemia s.r.l." diretto dal dott. Bosco Giuseppe con sede in Via A. De Gasperi n. 63 San Giorgio del Sannio (BN);
- b. ai sensi del punto 10.2 dell'allegato "2" della delibera n. 535/2011 che recita: "i laboratori che non hanno ancora conseguito l'accreditamento, dovranno concludere le procedure entro i termini in vigore alla data del provvedimento con il quale sono stati iscritti;
- c. ai sensi del punto 3.2 dell'allegato "A" della delibera n. 592/2006 che recita: "il mancato accreditamento del Laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro 36 (trentasei) mesi dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Regionale";
- d. con nota prot. n. 456374 del 10/06/2011 (RR. N. 14183805073 firmata per ricevuta in data 20/06/2011) il Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria ha invitato il Legale Rappresentante del predetto Laboratorio a trasmettere il certificato di avvenuto accreditamento delle prove o gruppi di prove per le quali lo stesso è stato iscritto nel Registro Regionale;
- e. con successiva nota prot. n. 780262 del 17/10/2011 il predetto Settore ha, tra l'altro, comunicato, anche ai sensi della legge 241/90, che il mancato accreditamento delle prove eseguite da detto Laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'acquisizione al protocollo (05/05/2008) dell'istanza di iscrizione comporta la cancellazione d'ufficio dal predetto Registro;

PRESO ATTO che ad oggi il titolare del laboratorio "Chemia s.r.l." non ha provveduto ad inviare al Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria il certificato di accreditamento, emesso dal competente organismo di accreditamento, delle prove o gruppi di prove per le quali è stata richiesta l'iscrizione in detto Registro;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione del laboratorio "Chemia s.r.l." diretto dal dott. Bosco Giuseppe con sede in Via A. De Gasperi n. 63 San Giorgio del Sannio (BN), così come disposto dalla D.G.R. 592/2006 allegato "A" punto 3.2, dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di cancellare, ai sensi del punto 3.2 dell'allegato "A" alla D.G.R. 592/2006, il laboratorio "Chemia s.r.l." diretto dal dott. Bosco Giuseppe con sede in Via A. De Gasperi n. 63 San Giorgio del

- Sannio (BN), dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo;
2. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto ed al Capo dello Stato entro 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971);
 3. di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. di Benevento per quanto di competenza;
 4. di inviare copia al Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Mario Vasco